



Un moltiplicatore di opportunità.  
Da non lasciarsi sfuggire.

**OBIETTIVO “INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E  
DELL’OCCUPAZIONE” (COFINANZIAMENTO FESR)**

Approvato con decisione (CE) C(2015) 5903 final della Commissione Europea

ASSE Prioritario 4 “Sostenibilità energetica e qualità ambientale”

PRIORITA’ DI INVESTIMENTO “4 c – Sostenere l’efficienza energetica, la gestione intelligente dell’energia e l’uso dell’energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell’edilizia abitativa”

OBIETTIVO SPECIFICO “4.1 – Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili”

AZIONE “Azione 4.1.1. *“Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”*

In attuazione dell’azione 4.1.1, del POR Veneto 2014-2020, la Regione del Veneto, con DGR n. .... del .././....., pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. ...., del .././....., ha approvato il seguente

INDICE

Finalità dell'Avviso

- Art. 1. Finalità e oggetto dell'Avviso
- Art. 2. Dotazione finanziaria
- Art. 3. Localizzazione

Soggetti potenziali beneficiari

- Art. 4. Soggetti ammissibili

Tipologie di interventi ammissibili

- Art. 5. Interventi ammissibili
- Art. 6. Spese ammissibili
- Art. 7. Spese non ammissibili (eventuale)
- Art. 8. Caratteristiche del sostegno
- Art. 9. Forma, soglie ed intensità del sostegno
- Art. 10. Cumulabilità degli aiuti

Presentazione delle domande e istruttoria

- Art. 10. Termini e modalità di presentazione della domanda
- Art. 11. Valutazione delle domande
- Art. 12. Concessione del sostegno
- Art. 13. Obblighi a carico del beneficiario

Sostegno

- Art. 14. Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi
- Art. 15. Rendicontazione
- Art. 16. Modalità di erogazione del sostegno

Verifiche e controlli

- Art. 17. Verifiche e controlli del sostegno
- Art. 18. Rinuncia e decadenza del sostegno

Informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati personali

- Art. 19. Informazioni generali
- Art. 20. Informazione e pubblicità
- Art. 21. Disposizioni finali e normativa di riferimento
- Art. 22. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

Allegati: scheda progetto (ALLEGATO B);

dichiarazione su requisiti e condizioni (ALLEGATO C);

cronoprogramma e piano finanziario pagamenti contributo (esigibilità) (ALLEGATO D).

## AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA A SPORTELLO

per la presentazione delle domande di sostegno secondo i criteri e le modalità di seguito riportate.

### Articolo 1 Finalità e oggetto dell'Avviso

- La Regione del Veneto, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1820 del 15 ottobre 2013, ha adottato il “Documento di Piano, il Rapporto ambientale, il Rapporto ambientale - sintesi non tecnica del “Piano Energetico Regionale - Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico – Efficienza Energetica (PERFER)”, che sviluppa in particolare le strategie e gli interventi per la diffusione delle fonti rinnovabili, dell’efficienza e del risparmio energetico e, come logico corollario, la tutela dell’ambiente e delle risorse naturali. L’azione proposta, prevede l’incentivazione di interventi tesi a ridurre i consumi energetici come previsto dalla L.R. del 27/12/2000 n. 25 “Norme per la pianificazione energetica regionale”, dove è previsto che la Regione del Veneto promuova l’incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia in attuazione degli indirizzi della politica energetica comunitaria e nazionale e nell’ambito delle competenze conferite alla Regione dalle leggi dello Stato. L’insieme degli interventi realizzati in un edificio deve garantire una diminuzione di almeno il 35% dell’indice del consumo di energia primaria totale dell’edificio (EPgl) nel caso di edifici residenziali e di almeno il 10% nel caso di edifici non residenziali. L’insieme degli interventi realizzati in un edificio deve garantire oltre alla riduzione dell’indice del consumo di energia primaria totale dell’edificio (EPgl), anche la riduzione conseguente l’emissione inquinante prodotta dagli edifici e dagli impianti. L’efficientamento energetico potrà essere conseguito anche con l’integrazione di fonti rinnovabili di energia elettrica e termica.
- A titolo esemplificativo, gli interventi possono riguardare:
  - a) diagnosi energetica dell’edificio per l’individuazione delle principali inefficienze energetiche e conseguente realizzazione degli interventi sui componenti edilizi e sugli impianti (ad esempio gli interventi possono consistere nell’isolamento dell’involucro, delle coperture e in generale di tutte le superfici opache, nel miglioramento energetico degli infissi e delle superfici trasparenti e sostituzione di caldaie o termoconvettori);
  - b) interventi per autoproduzione di energia, con particolare riferimento a fonti termiche;
  - c) climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti e produzione di acqua calda sanitaria con utilizzo della fonte idrotermica, aerotermica o geotermica;
  - d) interventi di telecontrollo, telegestione e automazione degli impianti di illuminazione e climatizzazione, ecc., per una maggiore efficienza energetica ed un minor impatto ambientale;
  - e) ristrutturazione e riqualificazione energetica-ambientale di scuole pubbliche secondo i criteri dell’edilizia sostenibile, nel rispetto delle linee guida regionali previste dalla L.R. 9 marzo 2007 n. 4 per gli edifici con diversa destinazione d’uso da quella residenziale;
  - f) isolamento, schermatura ed ombreggiatura anche attraverso tecnologie verdi, ai fini di ridurre l’irraggiamento solare durante i mesi estivi e contribuire così al raffrescamento naturale ed alla riduzione dell’isola di calore.
- Il presente Avviso pubblico ha ad oggetto l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico non residenziale in attuazione dell’obiettivo specifico “*Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili*” e dell’azione “*Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni*”

*inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici*" dell'Asse prioritario 4 del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), approvato dalla Commissione Europea il 17 agosto 2015 con decisione C(2015)5903.

- Il presente Avviso pubblico ammette le operazioni che garantiscono il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'art. 8 del medesimo Regolamento.
- Ai fini dell'Avviso si riportano le seguenti definizioni:
  - a. **intervento:** progetto di efficientamento energetico di uno o più sistemi edificio tra quelli previsti dal presente Avviso pubblico all'art. 5;
  - b. **sistema edificio:** è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici;
  - c. **edificio adibito ad uso pubblico:** edificio nel quale si svolge l'attività istituzionale di enti pubblici e non attività economiche nell'accezione comunitaria;
  - d. **superficie utile dell'edificio:** la superficie calpestabile ovvero la superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e seminterrati dell'edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre e delle superfici accessorie e anche la superficie accessoria ovvero la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, ripostigli, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre, salvo diversa previsione degli strumenti di pianificazione e fatte salve le deduzioni previste dal regolamento di attuazione, la superficie accessoria che supera il 100 per cento della superficie utile dell'edificio è equiparata, per la quota eccedente, alla superficie utile;
  - e. **volume lordo riscaldato:** volume interessato dal funzionamento degli impianti energetici di climatizzazione invernale considerato per la determinazione del corrispondente indice di prestazione energetica;
  - f. **ristrutturazioni importanti di primo livello:** l'intervento, oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all'intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati.
  - g. **edificio ad energia quasi zero:** edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n. 192 del 2005, che rispetta i requisiti definiti al DM Sviluppo Economico 26/06/2015 "Decreto requisiti minimi". Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ nel rispetto dei principi minimi di cui all'Allegato 3, paragrafo 1, lettera c) del D.Lgs. n. 28 del 2011.

## Articolo 2

### Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente Avviso pubblico è pari a 20.000.000,00 di euro.

### **Articolo 3**

#### **Localizzazione**

1. Gli interventi del presente Avviso pubblico possono essere realizzati sull'intero territorio regionale (Art. 70, c. 1 Reg. UE 1303/2013).

### **Articolo 4**

#### **Soggetti ammissibili**

1. Possono presentare domanda:
  - Comuni;
  - Unioni di Comuni o associazioni di Comuni mediante convenzione, che svolgano in forma associata la gestione del patrimonio edilizio, funzioni o servizi in cui sia ricompresa la gestione del patrimonio edilizio afferente l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi conferiti;
  - Consorzi cui partecipano i medesimi, con esclusione di quelli che gestiscono attività economiche nell'accezione comunitaria;
  - Unioni Montane di cui alla L.R. 28/09/2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane" ss.mm.i.i;
  - Province;
  - Città Metropolitana.
2. Gli Enti di cui al precedente comma devono possedere capacità amministrativa e operativa e capacità finanziaria in relazione al progetto da realizzare.
3. La capacità amministrativa e operativa, è verificata sulla base dell'esperienza amministrativa e tecnica dello stesso Ente nella realizzazione di progetti simili; a tal proposito è richiesto sia assegnato al progetto mediante atto formale, personale in possesso di esperienza almeno triennale nei seguenti ambiti:
  - a) progetti di efficienza energetica di edifici;
  - b) procedure di gara relative ad appalti pubblici.
4. Tale requisito è valutato attraverso la compilazione, da parte del beneficiario, del modello allegato al presente Avviso (**ALLEGATO C**), quale documentazione obbligatoria a corredo della domanda, che evidenzia l'organigramma e le competenze specifiche.
5. La capacità finanziaria è dimostrata con la presentazione all'atto della domanda del Programma triennale dei lavori pubblici recante l'intervento oggetto della domanda.

### **Articolo 5**

#### **Interventi ammissibili**

1. Sono considerati ammissibili progetti che consentano di migliorare le prestazioni energetiche di uno o più edifici, esistenti a destinazione non residenziale di proprietà pubblica e occupati dai beneficiari.
2. Sono ammissibili gli interventi che prevedono il cronoprogramma e il piano finanziario dei pagamenti (esigibilità) di cui al successivo art. 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda" coerenti e conformi al successivo art. 16 "Modalità di erogazione del sostegno" per entità e scadenza delle domande di erogazione del contributo presentate alla Regione.
3. Qualora il progetto interessi più edifici, che costituiscano un lotto funzionale, ciascun edificio deve autonomamente soddisfare i requisiti previsti dal presente Avviso.
4. Il progetto deve essere di livello esecutivo; saranno presi in considerazione progetti di livello inferiore all'esecutivo, prioritariamente di livello definitivo, secondo l'ordine cronologico di presentazione, qualora scaduto il termine di presentazione delle domande siano inutilizzate in tutto o in parte risorse di al precedente art. 2, rispondenti peraltro ai medesimi requisiti, condizioni e termini previsti dal presente Avviso.
5. I progetti in particolare devono:
  - a) avere ad oggetto edifici esistenti di proprietà pubblica, appartenenti al patrimonio dei beneficiari di cui al precedente art. 4, destinati all'uso pubblico e occupati dai medesimi beneficiari, con

- esclusione degli edifici adibiti a residenza e assimilabili (categoria E.1. secondo la classificazione di cui all'art. 3 del DPR n. 412 del 1993);
- b) limitatamente a Comuni, l'intervento deve essere previsto nell'ambito del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) approvato dal Consiglio Comunale;
  - c) ciascun edificio deve avere superficie utile superiore a 500 mq;
  - d) riguardare edifici dotati (ex ante) ciascuno di attestato di prestazione energetica (APE) valido, redatto e registrato in conformità alla normativa vigente;
  - e) riguardare edifici allo stato di fatto (ex ante) classificati, secondo il sistema di certificazione vigente, esclusivamente in classe energetica G;
  - f) essere predisposti sulla base e in coerenza con una diagnosi energetica per ciascun edificio contenente gli elementi minimi di cui all'Allegato 8) al d.lgs n. 102 del 2014;
  - g) consistere per ciascun edificio nel miglioramento delle prestazioni energetiche effettive risultanti dalla diagnosi energetica con una riduzione almeno del 10% dell'indice del consumo di energia primaria globale totale dell'edificio  $EP_{gl,tot}$  rispetto a quello dello stato di fatto;
  - h) conseguire per ciascun edificio ad intervento concluso comunque un miglioramento dell'indice di efficienza energetica dell'edificio oggetto dell'intervento di almeno due classi energetiche secondo il sistema di certificazione vigente;
  - i) il periodo di recupero non attualizzato per ciascun edificio, dato dal rapporto tra l'investimento realizzato (spesa ammessa a contributo) e la riduzione del consumo energetico (spesa media sostenuta a tale titolo negli ultimi 3 anni solari interi antecedenti la domanda di contributo), non deve eccedere 20 anni;
  - l) qualora l'intervento consista in una ristrutturazione importante di primo livello, ad intervento concluso (ex post) ciascun edificio deve rientrare fra gli edifici "a energia quasi zero";
  - m) escludere gli impianti di climatizzazione invernale alimentati a biomassa solida, ad eccezione delle caldaie che rispettano i requisiti di cui all'Allegato I al dm 16 febbraio 2016, pubblicato nella GU n.51 del 2-3-2016, (validi per l'accesso agli incentivi previsti nell'ambito del cosiddetto "Conto Termico"), collocate nelle zone climatiche F;
  - n) ciascun edificio all'atto della domanda di contributo non deve essere oggetto di contratto di prestazione energetica comunque denominato, ad eccezione che nella forma di mero contratto di appalto;
  - o) l'utilizzo dell'energia prodotta dovrà essere volto esclusivamente all'autoconsumo e non al mercato;
  - p) ciascun edificio non deve essere strumentale o oggetto di un'attività economica nell'accezione comunitaria, ossia un'attività consistente nell'offrire beni o servizi in un mercato, nei primi 5 (cinque) anni dal pagamento finale al beneficiario;
  - q) ciascun edificio oggetto del finanziamento non dovrà essere concesso in uso o godimento né a titolo oneroso né gratuito nei primi 5 (cinque) anni dal pagamento finale al beneficiario;
  - r) l'intervento deve comportare una spesa complessiva ammissibile a contributo non inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00) e non superiore a €1.000.000,00 (euro un milione/00);
  - s) tutta la spesa deve essere connessa alla realizzazione dell'intervento;
  - t) l'intervento non deve essere portato materialmente a termine o completamente attuato (ossia non deve essere stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori) prima che la domanda di finanziamento sia presentata dal beneficiario;
6. Nel caso di edifici che prevedano porzioni non ammesse dal presente avviso, il progetto sarà considerato ammissibile a condizione che il volume lordo riscaldato (climatizzazione invernale) complessivo di tali porzioni sia inferiore o uguale al 10% del volume lordo riscaldato totale. La spesa afferente la quota non ammissibile sarà stralciata puntualmente o, qualora ciò non sia possibile, in proporzione al volume lordo riscaldato.
  7. Ciascun soggetto beneficiario potrà presentare anche più di una domanda di contributo per un totale in termini di spesa ammissibile a contributo non superiore ad € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) considerando sia le domande presentate in forma singola che associata; ciascuna domanda potrà riguardare uno o più edifici di sua proprietà. Le Unioni di Comuni, le associazioni di Comuni e le Unioni Montane che svolgono in forma associata la gestione del patrimonio edilizio potranno presentare domanda per edifici di loro proprietà o di proprietà di uno dei relativi Comuni.

8. Nel caso in cui la ristrutturazione implichi ampliamenti o la ricostruzione avvenga con diversa collocazione sul suolo, non è ammessa la costruzione su terreni precedentemente non edificati.

### **Articolo 6** **Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili le spese pagate dai beneficiari nel periodo di ammissibilità della spesa che decorre dal 1 gennaio 2014 e scade il 30/09/2018, al fine di concorrere al raggiungimento dei target intermedi e finali per la verifica di efficacia dell'attuazione di cui agli artt. 20, 21 e 22 del Regolamento UE n. 1303/2013 e dell'avanzamento di spesa previsto dagli artt. 86 e 136 del medesimo Regolamento.
2. L'intervento deve comportare una spesa non inferiore ammessa a contributo di € 100.000,00 e massima ammessa non superiore ad € 1.000.000,00.
3. Sono ammissibili le spese connesse all'efficientamento energetico degli edifici pubblici e basate sul Prezzario regionale in materia di lavori pubblici.
4. In particolare sono ammissibili, *fatto salvo quanto sarà specificato dalla normativa nazionale in tema di ammissibilità delle spese in applicazione dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (normativa in fase di definizione)*, le seguenti voci di spesa:
  - a) lavori e forniture per interventi per l'efficientamento energetico dell'/degli edificio/i mediante esclusivamente contratto di appalto propriamente detto, con solo rischio costruzione a carico dell'affidatario. Gli interventi potranno riguardare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    - Coibentazione dell'involucro edilizio,
    - Sostituzione dei serramenti;
    - Realizzazione di pareti ventilate;
    - Realizzazione di opere per l'ottenimento di apporti termici gratuiti;
    - Acquisto e installazione di sistemi schermanti, per la protezione dalla radiazione solare;
    - Ristrutturazione dell'impianto termico, del sistema di distribuzione, di regolazione ed eventuale contabilizzazione del calore;
    - Acquisto e installazione di impianti solari termici o di altro impianto alimentato da fonte rinnovabile solo per autoconsumo;
    - Installazione di sistemi e dispositivi per il controllo automatizzato e la telegestione dell'edificio;
    - Efficientamento del sistema di illuminazione o di sistemi di trasporto (es. ascensori o scale mobili) interni o relativi alle pertinenze dell'edificio;
    - Rete di teleriscaldamento diretta esclusivamente all'autoconsumo (non ammissibili utenze terze rispetto all'Ente beneficiario);
  - b) oneri di sicurezza;
  - c) accantonamento per imprevisti;
  - d) pubblicazioni procedure di gara e avvisi sui risultati, qualora non recuperabili da parte del beneficiario;
  - e) commissione giudicatrice (eventuale);
  - f) contributo ex AVCP e altri tributi connessi con intervento;
  - g) spese tecniche (progettazione, attestazioni di prestazione energetica (APE), diagnosi energetica, contabilizzazione, direzione e assistenza ai lavori, collaudo dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché consulenze specialistiche, indagini preliminari e studi ambientali strettamente necessari alla redazione e all'approvazione del progetto), nella misura massima del 10% (dieci per cento) dell'investimento complessivo ammissibile (totale A e B del quadro economico di progetto);
  - h) IVA su spese tecniche, qualora non recuperabile o compensabile da parte del soggetto beneficiario;
  - i) IVA sulle altre voci, qualora non recuperabile o compensabile da parte del soggetto beneficiario;

5. Le tipologie di opere elencate nel precedente comma comprendono anche le opere edili e affini connesse alla realizzazione degli interventi..
6. La quota relativa alla voce "imprevisti" è riconosciuta nel limite massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo a base d'asta, ed utilizzabile solo ed esclusivamente ad integrazione delle voci di spesa ritenute ammissibili.
7. Le spese eccedenti il contributo a fondo perduto potranno essere finanziate dall'Ente beneficiario mediante risorse proprie (compresi i finanziamenti bancari) o altri contributi volti alla realizzazione del medesimo progetto (nel rispetto dei limiti di cumulo previsti al successivo art. 9).
8. Non sono ammissibili voci di spesa diverse dal presente articolo.

### **Articolo 7** **Caratteristiche del sostegno**

1. Il sostegno di cui al presente Avviso è concesso a titolo di contributo a fondo perduto ed erogato in almeno una rata per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018. Nessuna erogazione sarà disposta nel corso del 2016.
2. Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo dell'intervento non determinano in nessun caso un incremento dell'ammontare della spesa considerata ammissibile.

### **Articolo 8** **Forma, soglie ed intensità del sostegno**

1. Il sostegno è pari al 80% della spesa ammessa a contributo, salvo per gli edifici che per effetto dell'intervento oggetto di finanziamento saranno qualificati ad energia quasi zero per i quali il sostegno è pari al 100% della spesa ammessa.
2. In sede di rendicontazione finale, qualora le spese rendicontate ammesse a contributo siano inferiori a quelle fissate all'atto della concessione, il contributo dovuto sarà in proporzione rideterminato sino a concorrenza del 100% della spesa ammessa.

### **Articolo 9** **Cumulabilità degli aiuti**

1. Ad eccezione degli edifici a energia quasi zero in relazione ai quali è vietato il cumulo con qualsiasi forma di sostegno, i contributi assegnati sono cumulabili per le medesime spese riconosciute ammissibili anche con altre forme di sostegno pubblico, qualsiasi sia la denominazione e la natura, purchè nei limiti del 100% della spesa ammessa a contributo.
2. I richiedenti dovranno dichiarare l'esistenza di altri sostegni già richiesti e/o concessi e diretti al medesimo intervento in fase di presentazione della domanda, specificando:
  - la misura di incentivazione (citandone gli estremi) per la quale si presentata domanda e/o di cui si è beneficiari;
  - l'entità del contributo;
  - le voci di spesa oggetto del contributo.
3. Nel caso in cui ulteriori contributi, qualsiasi ne sia la forma, diretti al medesimo progetto siano ottenuti in seguito alla presentazione della domanda, il beneficiario ne darà comunicazione immediata, non appena ne abbia avuto notizia, alla Regione, pena la decadenza dal contributo.
4. Nel caso in cui l'accesso cumulato alle contribuzioni pubbliche, qualsiasi ne sia la forma di sostegno, determini il superamento del limite del 100% delle spese ammesse, il contributo concesso verrà ridotto dell'importo eccedente tale limite.
5. E' ammesso anche il cumulo con altre forme di contribuzione comunitaria, a condizione che siano dirette a voci di spesa diverse da quelle oggetto di agevolazione nell'ambito del presente Avviso ai sensi dell'art. 65, comma 11 del Regolamento UE n. 1303/2013.



## Articolo 10

### Termini e modalità di presentazione della domanda

1. il sostegno di cui al presente Avviso è concesso mediante procedura a sportello.
2. L'istruttoria sarà effettuata su un numero di progetti presentati a cui corrisponde una richiesta complessiva di sostegno pari a euro 25.000.000,00 e un'ammissione per € 20.000.000,00 a titolo di contributo .
3. La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>. Dalla medesima pagina è, inoltre, sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d'accesso al Sistema.
4. Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata in allegato di tutta la documentazione obbligatoria di cui al successivo comma 9 e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti proponenti intendono presentare, e una volta proceduto alla conferma definitiva della domanda, il Sistema Informativo fornirà un link univoco per la presentazione della domanda di sostegno.
5. La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10:00 del giorno 11/07/2016, fino alle ore 13:00 del 23/09/2016. In ogni caso i termini di presentazione potrebbero chiudere anche anticipatamente, qualora si raggiunga l'esaurimento dell'importo di cui all'art. 2.
6. Il momento della presentazione della domanda sarà rilevato, con precisione del millesimo di secondo, dai sistemi del Data Center di Regione Veneto e verrà quindi comunicato al potenziale beneficiario entro un'ora dalla presentazione della domanda.
7. Al momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di sostegno in formato pdf, firmarla digitalmente (senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online.
8. La domanda in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo delegato. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>.
9. Alla domanda deve essere allegata la documentazione di seguito riportata con gli elementi in essa richiesti:
  - a) relazione generale, quadro economico e indice della documentazione del progetto; l'ulteriore documentazione che costituisce il progetto ai sensi della normativa sui lavori pubblici è presentata a mano;
  - b) diagnosi energetica per ciascun edificio, contenente le informazioni minime di cui all'Allegato 2 del d. lgs. 102/2014, redatta secondo le norme vigenti;
  - c) relazione tecnica di cui al DM Sviluppo Economico 26/06/2015;
  - d) scheda di progetto secondo l'allegato schema (**ALLEGATO B**);
  - e) nella scheda di progetto (**ALLEGATO B**) dovranno essere riportati tra gli altri elementi i codici identificativi (codice certificato e chiave) dell'attestato di prestazione energetica (APE) relativo allo stato di fatto dell'edificio (ante operam) per cui si chiede il contributo;
  - f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000 sui requisiti e condizioni secondo l'allegato schema (**ALLEGATO C**) recante i seguenti elementi:
    - I) estremi atto di approvazione del Programma triennale LL.PP. in cui sia previsto l'intervento oggetto della domanda;
    - II) l'organigramma e competenze specifiche del personale assegnato al progetto con indicazione estremi atto di assegnazione;

- III) Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) come spesa non recuperabile/recuperabile da parte del beneficiario ;
- IV) ulteriori sostegni richiesti e/o concessi al beneficiario ai fini della verifica del cumulo dei sostegni;
- V) estremi codice CUP del progetto;
- VI) edificio non strumentale o oggetto di attività economica nell'accezione comunitaria;
- VII) edificio occupato dal beneficiario;
- g) cronoprogramma dell'intervento e piano finanziario dei pagamenti (esigibilità) secondo l'allegato schema (**ALLEGATO D**);
- h) documentazione che attesti l'avvenuta verifica del rispetto della procedura di valutazione di incidenza ambientale in attuazione della Dir. Comunitaria 92/43/Cee e del DPR n. 357 del 1997;
- i) copia della delega e/o di documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma; nel caso domanda presentata da un'Unione di Comuni, da un'associazione di Comuni o da un'Unione Montana per conto di Comuni, atti di delega o equivalenti da parte dei Comuni proprietari dei fabbricati.
10. Ciascun allegato alla domanda di partecipazione, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere firmato digitalmente secondo le modalità di cui al comma 8.
11. La domanda e gli ulteriori documenti obbligatori sono resi nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sono soggetti alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
12. Tenuto conto della dotazione finanziaria iniziale dell'Avviso e delle modalità di presentazione di cui ai commi precedenti, la domanda e i suoi allegati sono irricevibili e pertanto non considerati presentati qualora:
- non risultino firmati digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
  - non siano presentati nei termini di cui al precedente comma 5;
  - siano redatti e/o sottoscritti e/o inviati secondo modalità non previste dal presente Avviso;
  - manchi anche solo di uno dei documenti di cui al precedente comma 9.
13. La domanda è infine inammissibile qualora:
- le informazioni/elementi richiesti dalla documentazione di cui al precedente comma 9 siano valutati in fase istruttoria come palesemente scorretti, mancanti, incompleti;
  - sia riscontrata la mancanza dei requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente Avviso;
  - la diagnosi energetica redatta per ciascun edificio sia priva delle informazioni minime di cui all'Allegato 2 del D.lgs. n. 102 del 2014;
14. Al verificarsi delle fattispecie di cui al precedente comma 12, e solamente durante il periodo di apertura dello sportello, potrà essere ripresentata, su segnalazione della Struttura Responsabile d'Azione (SRA), una nuova domanda: questa recupererà in automatico i dati della precedente, considerata inammissibile. La nuova domanda andrà ripresentata secondo le modalità descritte al presente articolo e acquisirà un nuovo ordine di presentazione, perdendo la precedenza sulle domande nel frattempo validamente presentate e ammissibili.

## **Articolo 11**

### **Valutazione delle domande**

1. La valutazione delle domande sarà effettuata con il mero accertamento del possesso o meno dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti agli artt. 3, 4 e 5 del presente Avviso.
2. Le spese saranno considerate ammissibili a contributo in relazione alle previsioni contenute all'art. 6 del presente Avviso.

## **Articolo 12**

### **Concessione del sostegno**

1. In esito alla verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti e dell'ammissibilità delle spese previsti dal presente Avviso, la SRA provvederà, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda completa dei documenti obbligatori (FASE PRESENTAZIONE), a comunicare al richiedente l'esclusione della domanda in caso di esito negativo dell'istruttoria o, se positiva, provvedere con proprio decreto alla concessione del contributo secondo l'ordine cronologico di presentazione.
2. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della concessione del contributo, il beneficiario trasmette l'atto di approvazione da parte del proprio competente organo del progetto esecutivo con attestazione della relativa copertura finanziaria per la conferma da parte della competente SRA del contributo entro 90 giorni dal ricevimento di tale atto.
3. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse, gli interventi presentati, valutati positivamente, ma non finanziati, indipendentemente dai termini scaduti del presente Avviso, possono essere oggetto di concessione del contributo, secondo l'ordine cronologico di presentazione, sino a concorrenza delle risorse disponibili, previa accettazione del beneficiario e presentazione, a seguito di specifica comunicazione da parte della Regione, della documentazione prevista con le modalità e termini di cui al precedente comma.
4. Qualora le risorse da assegnare in esecuzione del presente Avviso siano in tutto o in parte inutilizzate allo scadere del termine di presentazione delle domande, saranno finanziate le domande corredate da progettazione di livello inferiore a quella esecutiva, prioritariamente di livello definitivo, secondo l'ordine cronologico di presentazione, rispondenti peraltro ai medesimi requisiti, condizioni e termini previsti dal presente Avviso.

## **Articolo 13**

### **Obblighi a carico del beneficiario**

Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:

1. mantenere dal momento della presentazione della domanda e per cinque anni dal saldo del contributo il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti agli artt. 3-4-5 del presente Avviso;
2. rispettare l'obbligo previsto all'art. 9 "Cumulabilità degli aiuti";
3. presentare alla competente SRA la documentazione relativa alle procedure afferenti i contratti pubblici di cui al successivo art. 15, entro e non oltre 30 giorni dalla stipula di ciascun contratto;
4. garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2), dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II) e dal successivo art. 20 "Informazione e pubblicità" del presente Avviso;
5. presentare alla competente SRA entro 30 giorni dall'inizio dei lavori un certificato che attesti l'effettivo inizio dei lavori (non coincidente con il mero "verbale di consegna dei lavori") e la documentazione fotografica (in formato PDF o JPG) del cartello cantiere;
6. mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità dell'intervento per almeno 5 anni dall'erogazione del saldo ai sensi dell'art. 71 del Reg Ue 1303/2013;
7. per tutte le transazioni relative agli interventi finanziati tenere una codificazione contabile adeguata (individuata univocamente da cod. CUP del progetto oggetto di finanziamento) o una contabilità separata del progetto e conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'investimento, predisponendo un "fascicolo di progetto". I beneficiari, nel corso di esecuzione dell'intervento, sono tenuti ad utilizzare un sistema contabile distinto per il progetto che consenta di ottenere estratti riepilogativi, analitici e sinottici, dell'operazione oggetto di finanziamento.  
In particolare il sistema contabile, fondato su documenti giustificativi soggetti a verifica, deve fornire:
  - a) riepiloghi delle spese sostenute che riportino per ciascun documento giustificativo gli estremi dello stesso e del pagamento;

- b) quadri sinottici per le varie tipologie di spesa;
8. conservare la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, eventualmente messa a disposizione degli organismi di controllo, per un periodo di 5 anni dal pagamento del saldo del contributo;
  9. fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati dalla Regione, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
  10. assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alle domande di ammissione presentate ed entro i termini stabiliti dal relativo decreto di concessione;
  11. assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nelle domande di ammissione al contributo, sempre che non siano stati preventivamente approvati dalla Regione;
  12. rispettare le normative in materia di tutela ambientale, contratti pubblici, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro.
  13. collaborare e accettare i controlli che la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto;
  14. fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente tramite Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea

#### **Articolo 14**

##### **Svolgimento delle attività, variazioni/varianti, proroghe e relativi obblighi**

1. Eventuali modifiche degli interventi finanziati potranno essere ammesse a condizione che:
  - non peggiorino le prestazioni energetiche finali attese e riportate nella relazione tecnica di progetto di cui all'allegato 1 del Decreto Interministeriale del 26/06/2015;
  - non modifichino la destinazione d'uso dell'edificio e non pregiudichino il possesso dei requisiti di cui al presente Avviso.
2. L'ammissibilità delle modifiche e delle varianti, ai fini della conferma del contributo, dovrà essere riconosciuta dalla competente SRA all'attuazione del presente Avviso, tenuto conto di quanto riportato nel comma precedente e della normativa vigente in materia di contratti pubblici. A tal fine la relativa documentazione dovrà essere inviata alla competente SRA entro 30 giorni dall'approvazione della medesima da parte del beneficiario.
3. Eventuali proroghe dei termini previsti dal presente Avviso possono essere concesse dalla competente SRA solo in presenza di giustificati motivi, indipendenti dalla volontà del soggetto beneficiario. La richiesta di proroga, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente beneficiario, corredata dall'aggiornamento del cronoprogramma dell'intervento e piano finanziario dei pagamenti (**ALLEGATO C**), deve essere inviata entro e non oltre la scadenza del termine di cui si chiede la proroga e deve contenere espressamente le motivazioni per cui è richiesta.

#### **Articolo 15**

##### **Rendicontazione**

1. La **rendicontazione delle spese** costituita dalla documentazione di cui ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo deve essere trasmessa con periodicità quadrimestrale entro 10 giorni successivi allo scadere del corrispondente quadrimestre di riferimento, con le modalità che verranno specificate con successiva comunicazione.
2. Perché possano essere acquisite e registrate da parte degli uffici regionali preposti all'istruttoria:
  - le spese devono essere effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario, ossia dimostrate da formali documenti fiscali regolarmente quietanzati;

- i giustificativi di spesa (es. fattura) sono inoltrati in copia semplice, mentre i giustificativi di pagamento (mandato e quietanza di pagamento) sono resi in copia conforme all'originale;
  - la documentazione di spesa deve essere accompagnata da una distinta delle fatture resa in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (su apposito modello che verrà predisposto ed inviato con la comunicazione di concessione del contributo).
3. La documentazione relativa alla spesa, pena la non ammissibilità della medesima, deve avere i seguenti requisiti:
- essere relativa a spese sostenute a partire dall'01/01/2014 e non oltre il 30/09/2018;
  - deve essere intestata e pagata dal soggetto beneficiario;
  - **nel caso di pagamento a un soggetto diverso** da quello che ha emesso il documento contabile (cessione di credito o altro) deve essere allegata idonea documentazione che attesti i titoli ed i vari passaggi, anche contabili, atti a ricostruire la procedura seguita;
  - i documenti contabili devono essere riferiti agli investimenti oggetto del finanziamento e corrispondere alle voci di spesa ammesse a finanziamento;
  - tutti i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti, nonché essere accompagnate dai relativi Documenti unici di regolarità contributiva (DURC) o dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445 del 2000 sulla non obbligatorietà degli stessi;
  - devono riportare nel dettaglio le singole voci ed i relativi importi. Nel caso di documentazione di spesa per lavori è necessario allegare:
    - stato d'avanzamento lavori corrispondente
    - certificato di pagamento;
  - devono essere trasmessi i relativi giustificativi di pagamento costituiti da mandato di pagamento e relativa quietanza, recanti nella causale di pagamento gli estremi della fattura cui si riferiscono, nonché i codd. CUP e CIG in conformità alla legge n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità, a pena di non ammissibilità della relativa spesa;
  - nel caso di pagamento di oneri accessori quali ritenute IRPEF, altre imposte e contributi previdenziali e assistenziali è necessario acquisire inoltre i seguenti documenti:
    - a) mandato di pagamento;
    - b) mod. F 24 quietanzato;
    - c) nel caso di pagamento cumulativo, dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445 del 2000 che con il mod. F24 presentato (indicare estremi) sono stati pagati gli oneri accessori afferenti la fattura (indicandone gli estremi).
4. I contratti devono essere trasmessi, con le modalità che verranno specificate con successiva comunicazione, entro 30 giorni dalla stipula unitamente alla **documentazione amministrativa** presupposta afferente la procedura osservata, ciò al fine del riscontro da parte dei competenti uffici di eventuali irregolarità.

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo della documentazione amministrativa da presentare afferente i contratti di appalto:

- deliberazione/decreto a contrarre;
- bando/avviso pubblico;
- comprova avvenute pubblicazioni del bando/avviso pubblico;
- provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (eventuale);
- elenco ditte invitate, lettera d'invito e copia avviso di ricevimento;
- documentazione a supporto dell'avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e speciali;
- certificato casellario giudiziale;
- verbali di gara;
- comprova dell'avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni;

- atto di aggiudicazione provvisoria;
- atto di aggiudicazione definitiva;
- comprova avvenute pubblicazioni dell'esito di gara;
- comprova delle avvenute comunicazioni dell'aggiudicazione definitiva;
- documentazione antimafia, se dovuta;
- copia del contratto nelle forme di legge e recante la clausola di tracciabilità ex lege n. 136 del 2010;
- comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo ex lege n. 136 del 2010;

e per le procedure in economia:

- oltre alla documentazione innanzi riportata, anche regolamento del beneficiario relativo agli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

Per i contratti di subappalto:

- dichiarazione resa dall'aggiudicatario dell'appalto, all'atto della presentazione dell'offerta, sulle lavorazioni che intendeva subappaltare;
- richiesta di autorizzazione al subappalto;
- contratto di subappalto recante clausola di tracciabilità ex lege n. 136 del 2010;
- comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo ex lege n. 136 del 2010;
- documentazione a supporto sussistenza requisiti generali e speciali;
- informazione antimafia, se dovuta;
- dichiarazione inesistenza situazioni di controllo e collegamento fra appaltatore e subappaltatore di cui all'art. 2359 C.C.;
- autorizzazione al subappalto.

5. La documentazione deve essere presentata in copia conforme all'originale.
6. In merito ai tempi di realizzazione del progetto e di esecuzione della relativa spesa, si precisa che l'attuazione del POR è soggetta ad un controllo teso a verificare l'avanzamento della spesa complessiva sostenuta dai soggetti beneficiari al termine di ogni anno solare. Qualora la spesa, conseguita al 31 dicembre di ciascun anno, non raggiunga la soglia fissata dalla Commissione Europea, la stessa Commissione applica nei confronti della Regione, in attuazione dell'art. 136 del Regolamento (CE) 1303/2013, il cosiddetto "disimpegno automatico", che prevede la decurtazione della risorse del Programma in misura corrispondente alle somme inutilizzate. Al verificarsi di tale evenienza, la competente SRA applica una proporzionale riduzione del contributo a carico di quegli interventi per i quali sia stata rilevato uno scostamento in difetto rispetto alle previsioni che il beneficiario ha indicato nel cronoprogramma dell'intervento e piano finanziario di cui alla scheda (cfr. **Allegato C**), qualora non oggetto di un previo assenso da parte della competente SRA circa una modifica delle medesime previsioni.

## Articolo 16

### Modalità di erogazione del sostegno

1. Le domande di erogazione a titolo di acconto anche per più stati d'avanzamento, purchè il loro totale corrisponda **almeno al 40% del contributo concesso**, dovranno essere trasmesse, con le modalità che verranno specificate con successiva comunicazione, **comunque entro e non oltre il 30/09/2017** in corrispondenza alla percentuale di avanzamento lavori, unitamente alla presentazione della distinta delle spese sostenute già oggetto di rendicontazione ai sensi del precedente articolo.
2. Le restanti domande di erogazione a titolo di acconto e/o saldo dovranno essere, trasmesse, con le modalità che verranno specificate con successiva comunicazione, in corrispondenza alla percentuale di avanzamento lavori e/o a seguito dell'ultimazione dei lavori, previa trasmissione **comunque entro e non oltre il 30/09/2018** della seguente documentazione:
  - a) in caso di ulteriori acconti: distinta delle spese sostenute già oggetto di rendicontazione

- b) oppure, in caso di saldo:
- I) certificato fine lavori;
  - II) distinta di tutte le spese sostenute;
  - III) fatture o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto che dovranno riportare la dicitura: “*Progetto cofinanziato a valere sull’azione 4.1.1 del POR FESR 2014-2020 del Veneto*”; oppure anche una dicitura più breve, comunque significativa; ove, invece, per la natura del giustificativo di spesa non sia possibile riportare il titolo idoneo a giustificare la spesa del progetto, dovrà essere apposto apposito annullo;
  - IV) certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori;
  - V) relazione generale acclarante i rapporti tra beneficiario e Regione del Veneto;
  - VI) provvedimento con cui il beneficiario approva gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo/di regolare esecuzione e la relazione acclarante;
  - VII) documentazione fotografica (in formato PDF o JPG) della targa permanente apposta;
  - VIII) codici identificativi (codice certificato e chiave) dell’attestato di prestazione energetica (APE) presentato a lavori ultimati;
  - IX) dichiarazione sul permanere del possesso dei requisiti e sull’accettazione degli obblighi previsti dal presente Avviso;
3. La liquidazione di ciascuna rata di contributo sarà disposta entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui ai precedenti commi, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dal presente Avviso. L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 30 giorni dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali di cui al presente comma si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.
4. Entro il 2017 la liquidazione degli acconti sarà disposta nella misura massima del 40 per cento del contributo concesso debitamente rendicontato.
5. All’atto della liquidazione a saldo la spesa totale ammessa definitivamente a contributo è costituita dalla spesa debitamente pagata e rendicontata, ammissibile a contributo. A tal riguardo le spese tecniche debitamente pagate e rendicontate sono riconosciute in misura massima del 10 % della spesa totale rendicontata ammessa definitivamente a contributo (totale voce A) e B) del quadro economico) di cui le spese tecniche costituiscono quota parte.

### **Articolo 17**

#### **Verifiche e controlli del sostegno**

1. Al fine di verificare la regolare esecuzione degli interventi ammessi a contributo e la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario, sono effettuate verifiche anche in loco, come previsto dagli artt. 125, “Funzioni dell’autorità di gestione” e 127 “Funzioni dell’autorità di audit” del Regolamento UE 1303/2013, anche al fine di verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 71 “Stabilità delle operazioni” dello stesso Regolamento.
2. Resta ferma la facoltà, da parte della Commissione Europea di effettuare controlli anche in loco ai sensi dell’art. 75 del Regolamento UE n. 1303/2013.

### **Articolo 18**

#### **Rinuncia e decadenza del sostegno**

1. Qualora il beneficiario rinunci espressamente alla realizzazione degli interventi finanziati o non rispetti gli obblighi previsti dall’art. 13 “Obblighi a carico del beneficiario” o le scadenze e le misure di acconto e saldo previste all’art. 16 “Modalità di erogazione del sostegno” o ancora nel caso in cui la realizzazione dell’intervento non sia conforme, nel contenuto, nei termini e nei risultati conseguiti, si provvederà

rispettivamente a prendere atto della rinuncia e ad accertare da parte della competente SRA la decadenza totale o parziale dal contributo in applicazione del principio di proporzionalità.

2. Lo stesso dicasi, qualora in sede di verifica da parte dei competenti uffici regionali, siano riscontrate irregolarità come definite all'art. 2, punto 36) del Regolamento UE n. 1303/2013.
3. Qualora il contributo sia stato già pagato in tutto o in parte, il beneficiario provvederà alla sua restituzione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Regione.
4. In caso di decadenza di una parte o del saldo del contributo già pagato, il soggetto richiedente dovrà restituire le somme già erogate, gravate dagli interessi maturati al tasso di interesse legale tempo per tempo vigente.

### **Articolo 19**

#### **Informazioni generali**

1. Copia integrale del presente Avviso e dei relativi allegati saranno disponibili sul sito web della Regione del Veneto, all'indirizzo:  
[www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi](http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi) nonché alla pagina web della SRA e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
2. Struttura responsabile d'azione (SRA) è la Sezione Lavori Pubblici.
3. Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241 del 1990 è il Direttore pro tempore della competente SRA.

### **Articolo 20**

#### **Informazione e pubblicità**

1. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II). In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente Avviso. E' responsabilità del beneficiario del cofinanziamento dichiarare, nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal FESR.
2. Il Beneficiario pubblica nel proprio sito web, ove esistente, una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e risultati, che evidenzia il sostegno finanziario complessivamente concesso.  
Il Beneficiario è tenuto a collocare un poster (formato minimo A3) con una descrizione del progetto, nella sede operativa, in un luogo facilmente visibile dal pubblico, come l'area di ingresso di un edificio.
3. Le Linee guida per i beneficiari sulle responsabilità in materia di informazione comunicazione, con l'indicazione puntuale degli obblighi del beneficiario, sono disponibili sul sito istituzionale:  
[www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari](http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari).
4. Il Beneficiario del sostegno avrà inoltre l'obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell'ambito del POR FESR.
5. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente Avviso, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali:
  - [www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi](http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi)
  - <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020>

### **Articolo 21**

#### **Disposizioni finali e normativa di riferimento**

1. Per quanto non previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, in particolare:



- Reg. (CE) 17-12-2013 n. 1303/2013, REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347;
- Reg. (CE) 17-12-2013 n. 1301/2013, REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347;
- Dir. 23-4-2009 n. 2009/28/CE, DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140;
- Dir. 19-5-2010 n. 2010/31/UE, DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione). pubblicata nella G.U.U.E. 18 giugno 2010, n. L 153;
- Reg. (CE) 16-1-2012 n. 244/2012, REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi, pubblicato nella G.U.U.E. 21 marzo 2012, n. L 81;
- Dir. 25-10-2012 n. 2012/27/UE, DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, pubblicata nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 315;
- D.Lgs. 19-8-2005 n. 192, Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico, nell'edilizia. pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222, S.O.;
- D.Lgs. 30-5-2008 n. 115, Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 luglio 2008, n. 154;
- D.Lgs. 3-3-2011 n. 28, Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, pubblicato nella Gazz. Uff. 28 marzo 2011, n. 71, S.O.;
- D.L. 4-6-2013 n. 63, Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale, pubblicato nella Gazz. Uff. 5 giugno 2013, n. 130, convertito in legge, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2013, n. 90*, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale, pubblicata nella Gazz. Uff. 3 agosto 2013, n. 181;
- D.Lgs. 4-7-2014 n. 102, Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, pubblicato nella Gazz. Uff. 18 luglio 2014, n. 165;
- D.M. 26-6-2015, Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009- Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, pubblicato nella Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, S.O.;

- D.M. 26-6-2015, Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, pubblicato nella Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, S.O;
  - D.M. 26-6-2015, Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici, pubblicato nella Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, S.O;
  - Accordo di partenariato tra la Commissione Europea e l'Italia del 29/10/2014 disciplinante l'applicazione e gestione dei Fondi SIE sul territorio nazionale;
  - Decisione (CE) C(2015) 5903 final la Commissione Europea che ha approva il POR FESR 2014-2020, Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione del Veneto;
  - Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 in data 03/02/2016.
2. L'Amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

### **Articolo 22**

#### **Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003**

1. Ai sensi della Decreto Legislativo n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso saranno utilizzati per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale i dati sono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
2. Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento.